

News tecnica n. 17/6

18 maggio 2018

Dal 25 maggio entra in vigore il Regolamento UE sulla privacy

Il prossimo 25 maggio entrerà in vigore il regolamento Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali, e sulla loro circolazione. Il regolamento o anche GDPR, (*General Data Protection Regulation*) sarà direttamente applicabile negli ordinamenti degli stati europei e quindi anche in Italia senza la necessità di decreti di recepimento. In Italia un intervento di raccordo tra il regolamento Ue e la normativa interna tuttavia è stato effettuato con uno schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare nel marzo scorso che porterà alla abrogazione del codice delle privacy. Il nuovo approccio sulla privacy passa da un modello di trattamento autorizzatorio ad un regime basato sulla responsabilizzazione di chi gestisce i dati. Il titolare del trattamento dai dati personali diventa centro di responsabilità e deve dimostrare di avere adottato misure giuridiche, organizzative, tecniche, adeguate per la protezione degli stessi. Il nuovo Regolamento Ue rappresenta una fonte normativa autonoma per tutti gli Stati membri, e l'abrogazione del Codice della privacy è dettata da ragioni di coordinamento e semplificazione, ma non aumenta né diminuisce la tutela giuridica già conferita dalle nuove norme. Per venire in contro agli operatori, l'Autorità garante della privacy (*che comunque non sparirà*) ha reso disponibile una guida per l'applicazione del Regolamento e vari documenti utili a facilitare la comprensione e l'applicazione del nuovo quadro normativo. Da Leggioggi.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Dal 25 maggio entra in vigore il Regolamento UE sulla privacy
- ◆ Nessuna variazione dei prezzi al consumo Istat
- ◆ Nella manutenzione stradale la centralizzazione delle gare slitta di un anno
- ◆ Linee guida ANAC su offerta economicamente più vantaggiosa
- ◆ CdS: per la PA acquisto ed offerta di immobili devono essere sottoposti ai controlli ANAC
- ◆ TAR Lombardia sull'abbattimento delle barriere

Nessuna variazione dei prezzi al consumo per Istat

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'indice dei prezzi al consumo nel mese di **Aprile 2018**; l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati non ha avuto alcuna variazione nel mese di **marzo 2018** attestandosi, con la nuova base 2015, sul valore **101,80** senza nessun aumento rispetto a quello del mese precedente. La variazione mensile, al lordo dei tabacchi è stata del **+0,10%** e quella annua del **+0,50%**. Ai fini della determinazione del **trattamento di fine rapporto (TFR)** maturato nel periodo tra il 15 Aprile 2018 ed il 14 Maggio 2018, occorre rivalutare la quota accantonata al 31 Dicembre 2017 del **+0,945104%**. Con gli indici di gennaio 2018, l'Istat avvia, per la stima dell'inflazione, l'utilizzo dei dati sui prezzi registrati alle casse di ipermercati e supermercati mediante scannerizzazione dei codici a barre (scanner data). Questo utilizzo riguarda i prezzi dei beni alimentari confezionati, per la cura della casa e della persona. Come previsto dal Regolamento (CE) n. 1921 (19/10/2001), nel corso del 2018 sarà diffusa la stima dell'impatto di questa nuova fonte di dati sul tasso di variazione tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA). Da *Lavoripubblici*.



Nella manutenzione stradale la centralizzazione delle gare slitta di un anno

Per i lavori di manutenzione delle strade di importo superiore alla soglia comunitaria (5,55 milioni di euro), l'obbligo di ricorrere ai Soggetti Aggregatori scatterà un anno dopo rispetto alle altre categorie merceologiche. La Conferenza Unificata del 10 maggio scorso ha sancito l'intesa sullo schema di DPCM, di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze, di individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie per le quali opera l'obbligo di ricorso ai Soggetti Aggregatori. Lo schema di DPCM individua **6 nuove categorie di beni e servizi** (trasporto scolastico e forniture sanitarie) per le quali, in caso di forniture per importi superiori a 5,55 milioni di euro, la centralizzazione dell'acquisto sarà obbligatorio a partire dall'entrata in vigore del DPCM. Quello per la manutenzione delle strade (**categoria merceologica 25**: Manutenzione strade - servizi e forniture) scatterà un anno più tardi. Sono fatte salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle Regioni alla data di entrata in vigore del DPCM, per la categoria merceologica 25. Ancora per oltre un anno, quindi, i lavori di manutenzione delle strade soprasoglia - insieme a quelli sottosoglia - saranno **gestiti dai Comuni e dalle Province**. Successivamente, salvo nuove modifiche, la gestione passerà ai 32 soggetti aggregatori: Consip e le centrali di acquisto regionali e metropolitane.

Le Regioni hanno, inoltre, chiesto l'apertura di un tavolo per **determinare 'una chiara tipizzazione** della categoria 25 per interventi standardizzabili'.

La centralizzazione degli appalti pubblici In base alla Spending Review (**Legge 89/2014**), dal 1° novembre 2015 i Comuni non capoluogo di provincia hanno l'obbligo di acquisire lavori, beni e servizi attraverso i Soggetti Aggregatori cioè una **centrale di committenza** per ciascuna regione, Consip e altri enti che abbiano i requisiti e che si iscrivano all'apposito elenco tenuto dall'Anac. Il mancato rispetto di questo obbligo rende impossibile il rilascio del Codice Identificativo di Gara (CIG).

Le **34 centrali di committenza** per la gestione degli appalti centralizzati sono state individuate dall'Anac.

Manutenzione stradale, in arrivo 1,6 miliardi di euro Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 16 febbraio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha ripartito **1,6 miliardi di euro per i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria** di Province e Città Metropolitane: 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro all'anno dal 2019 al 2023. La quota maggiore (54 milioni di euro) è stata riconosciuta alla Provincia di Roma; seguono Torino (44,8 milioni), **Napoli (38 milioni), Salerno (37 milioni)**, Milano (34,4 milioni), Bologna (29,3 milioni), Cuneo (29 milioni), Firenze (27,9 milioni), Brescia (25 milioni) e Perugia (24,6 milioni). Il Programma per l'annualità 2018 deve essere redatto dalle Province e Città metropolitane e inviato al Ministero entro il **16 giugno 2018**, cioè 30 giorni dall'entrata in vigore del DM 16 febbraio 2018. Gli interventi devono essere completati **entro il 31 marzo 2019**. Il decreto individua le spese finanziabili: **progettazione**, direzione dei lavori, collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali, e altre spese tecniche; la **realizzazione** degli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo delle diverse componenti; il **miglioramento della sicurezza** dell'infrastruttura. Da *Edilportale*.



Linee guida ANAC su offerta economicamente più vantaggiosa

L'indicazione dei casi in cui è d'obbligo ricorrere alla valutazione delle offerte senza tenere conto solo del prezzo e l'elenco delle situazioni che invece autorizzano la stazione appaltante ad aggiudicare al massimo ribasso. Sono i due aggiornamenti chiave contenuti nella nuova versione delle **linee guida n.2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riviste alla luce del decreto Correttivo**, che l'Autorità Anticorruzione ha pubblicato ieri. Nel documento l'Autorità recepisce e anche le altre novità normative introdotte dal Dlgs 56/2017: a partire dal tetto massimo del trenta per cento ai punti riservati alla componente economica, fino al divieto di attribuzione - in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di un punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base d'asta.

Nel documento (utile ma non vincolante per le stazioni appaltanti) viene, inoltre fatto spazio a un nuovo capitolo con la ricognizione di tutti i casi previsti nel Codice di utilizzo necessario del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, tra i quali si evidenziano talune ipotesi di affidamento di servizi sociali e la gran parte delle ipotesi di partenariato pubblico privato e affidamento a contraente generale.

Non hanno invece trovato posto le integrazioni chieste dal **Consiglio di Stato nel parere restituito all'Autorità lo scorso aprile**. Nel parere Palazzo Spada chiedeva all'Anac di inserire nelle linee guida elementi capaci di aiutare le stazioni appaltanti a orientarsi nella scelta del criterio di aggiudicazione nelle ipotesi in cui è comunque ammesso il ricorso al massimo ribasso. Oppure, ancora, con riguardo al divieto di attribuzione di punteggi all'offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo, di agevolare le amministrazioni nella concreta individuazione degli elementi qualitativi valutabili nell'ambito dell'offerta. Due punti che l'Anac dice di voler tenere in considerazione, senza però svilupparli subito. Sarà uno dei nuovi bandi tipo -**proprio qualche giorno fa è stato pubblicato quello sui servizi di architettura e ingegneria** - ad approfondire i due argomenti proposti dal Consiglio di Stato, fornendo indicazioni utili alle stazioni appaltanti. «L'Autorità - **si legge infatti nella relazione che accompagna le nuove linee guida** - ritiene che, trattandosi di temi specifici, uno dei quali riguarda l'affidamento dei lavori, essi potranno avere specifico approfondimento, previa consultazione del mercato, anche nell'ambito della redazione dei Bandi tipo sull'affidamento di appalti di lavori ovvero in atti di regolazione ad hoc. Da *Edilizia e territorio*.



CdS: per la PA acquisto ed affitto di immobili devono essere sottoposti ai controlli ANAC

Le operazioni di acquisto e di affitto di immobili da parte della Pa devono rispettare i principi di imparzialità e trasparenza e sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità Anticorruzione. È il **parere che il Consiglio di Stato ha messo nero su bianco in risposta al quesito proposto dal presidente dell'Anac Raffaele Cantone** per chiarire la portata del proprio raggio d'azione in merito ai «contratti passivi», con cui l'amministrazione acquisisce la disponibilità di un bene.

Al centro della questione c'è l'istruttoria avviata dall'Anac sull'acquisto di un complesso immobiliare romano concluso a trattativa privata da parte dell'Agenzia delle Dogane. Prima di concludere l'indagine Cantone ha chiesto a Palazzo Spada di chiarire l'ambito delle competenze dell'Autorità. Tutto ruota intorno alla modifica che il decreto correttivo del codice appalti ha apportato all'articolo 4 del Dlgs 50/2016. Nel dettaglio la correzione, suggerita proprio dal Consiglio di Stato, ha comportato l'inclusione dei «contratti attivi» tra le tipologie di contratto sottoposti al rispetto dei principi di trasparenza e dunque anche alla vigilanza dell'Anac. L'obiettivo riconosce Cantone nel quesito era far sì che «il codice degli appalti diventasse il codice dei contratti pubblici *tout court*, compresi quelli attivi, ancora regolati dalla legislazione di contabilità di Stato». L'effetto, però, sarebbe stato quello di rendere meno chiara la posizione dei «contratti passivi» della Pa, come quelli di affitto e acquisto di immobili da parte delle amministrazioni.

Dopo un'articolata ricostruzione normativa, il Consiglio di Stato sgombra il campo dagli equivoci precisando che anche i «contratti "aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni"» devono rispettare « i principi "di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica». Con la conseguenza che «la vigilanza e il controllo sui detti contratti pubblici sono attribuiti all'Autorità Nazionale Anticorruzione». Nessun ostacolo, insomma, l'istruttoria di Cantone può continuare. Da *Casa fisco immobiliare*.



TAR Lombardia sull'abbattimento delle barriere architettoniche

La necessità di eliminare le barriere architettoniche consente una deroga alle norme sulle distanze. Lo ha ribadito il **Tar Lombardia** con la **sentenza 809/2018**.

Le deroghe devono però mantenersi entro determinati limiti. Se, da una parte, è possibile non tenere conto delle distanze indicate dal Piano regolatore generale (Prg), dall'altra bisogna sempre rispettare i paletti del Codice Civile.

Distanza tra edifici, le deroghe I giudici hanno affermato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 78 e 79 del **Dpr 380/2001**, dalla **Legge 13/1989** e dell'articolo 19 della **LR 6/1989**, le opere dirette all'abbattimento delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi.

È invece obbligatorio il rispetto degli articoli 873 e 907 del codice civile, in base ai quali la distanza tra due edifici o tra un edificio e le vedute di un altro fabbricato non possono essere inferiori a 3 metri.

Per barriere architettoniche, ha ricordato il Tar citando il **DM 236/1989**, si intendono “gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita, in forma permanente o temporanea, o “gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti”.

Fra tali ostacoli, si legge nella sentenza, debbono annoverarsi le scale dei palazzi a più piani, non affrontabili in assoluto da soggetti deambulanti con sussidi ortopedici, o comunque fonte di affaticamento disagio per chiunque, a causa dell'età o di patologie di varia natura, abbia ridotte capacità di compiere sforzi fisici.

Con questi presupposti, l'installazione di un ascensore è utile al superamento delle barriere architettoniche e non è un intervento che ha come obiettivo il miglioramento dei servizi e del valore immobiliare dell'edificio.

Distanza tra edifici, il caso Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo, erano stati effettuati degli interventi per adeguare un immobile, costituito da più di tre livelli fuori terra, alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

Secondo il proprietario dell'edificio vicino, gli interventi avevano violato una serie di norme, il testo unico dell'edilizia e il piano regolatore generale.

Il vicino sosteneva che gli interventi fossero stati realizzati per aumentare il valore dell'immobile e non per il superamento delle barriere architettoniche. Nel primo caso non sarebbe stata consentita alcuna deroga alle norme sulle distanze.

Dopo l'accertamento sulla natura dell'intervento realizzato e dopo aver misurato la distanza tra i due edifici dopo i lavori, superiore a tre metri, il Tar ha respinto il ricorso decretando la legittimità degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche. Da *Edilportale*.